

**Comune delle Centovalli**

**Regolamento comunale  
concernente l'introduzione  
dello stradario del  
Comune delle Centovalli**

Il Consiglio comunale delle Centovalli

Il Consiglio comunale richiamati:

- l'Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo – RS 51.052)
- la direttiva dell'Ufficio misurazioni catastali del 24 aprile 2006
- gli artt. 1 e 28 del Regolamento organico comunale

decide

## **CAPITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Scopo e campo d'applicazione** **Art. 1** Il presente regolamento disciplina l'introduzione della denominazione delle vie sul territorio giurisdizionale (stradario).  
L'implementazione delle vie può essere effettuato sull'intero territorio o su parte di esso.  
Per vie si intendono anche strade, vicoli, scalinate, sentieri e piazze.

**Competenza** **Art. 2** Il Municipio è l'organo competente nella definizione delle vie.

## **CAPITOLO II** **BANCA DATI**

**Elaborazione e costi di progettazione** **Art. 3** La banca dati è tenuta in forma elettronica e l'ordinanza municipale definirà su quale formato elettronico sarà sviluppata.  
I dati che la compongono sono quelli indicati nell'art. 4.  
La gestione della stessa può essere affidata ai servizi comunali o demandata esternamente.  
In questo caso la proprietà dei dati rimane al Comune.  
Il costo di progettazione è assunto dal Comune.

**Costituzione, procedura e costi di posa** **Art. 4** La designazione delle vie è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni. I costi che comprendono la fornitura e la posa delle targhe sono a carico dal Comune.  
L'attribuzione dei numeri civici agli immobili non sottostà ad alcuna procedura di pubblicazione. I costi comprendono: la fornitura e la posa del numero civico con l'aggiornamento della banca dati. L'esecuzione della prestazione è a cura del Municipio, ma gli oneri sono assunti dal proprietario dell'immobile al momento dell'affissione.

**Aggiorna-mento** **Art. 5** L'aggiornamento avviene ogni qualvolta che vi sia una modifica alla banca dati.

**Trasmissione dati** **Art. 6** La richiesta di informazione sull'intera banca dati va formulata in forma scritta e motivata. L'istanza può essere evasa mediante supporto cartaceo o elettronico.

Il richiedente che vuole elaborare successivamente le informazioni per divulgarle a scopi commerciali rivolti al pubblico per lo sviluppo di carte di navigazione, elenchi telefonici, ecc., deve richiedere l'autorizzazione. Il richiedente non può effettuare alcuna intermediazione delle informazioni per la rivendita.

### **CAPITOLO III**

#### **TARIFFE**

**Tasse per i numeri civici** **Art. 7** La tassa di cui all'art. 4 cpv 2 varia da un minimo di CHF 50.- a un massimo di CHF 70.-.

**Tasse per richieste di informazione** **Art. 8<sup>1</sup>** La richiesta di informazione di cui all'art. 6, è soggetta al prelievo di una tassa.

La tassa varia da un minimo di CHF 1'000.- a un massimo di CHF 3'000.-.

Sono esenti dal prelievo di tasse, di cui al cpv 1:

- a) le autorità amministrative;
- b) i servizi di soccorso riconosciuti dallo Stato;

**i quali utilizzano la banca dati con lo scopo di garantire il funzionamento dei propri servizi alla collettività.**

### **CAPITOLO IV**

#### **CONTRAVVENZIONI E MULTE**

**Ammontare della multa** **Art. 9** La violazione alle disposizioni del presente regolamento, è sanzionata con una multa fino a CHF 10'000.-.

### **CAPITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**Entrata in vigore** **Art. 10** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e all'approvazione della Sezione enti locali, il Municipio ne determina la data di entrata in vigore.

\* \* \*

**Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 21 marzo 2016.**

**Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 6 luglio 2016.**